COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 175 DEL 13/04/2023

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

PRESENTATA DA: MERLO DINA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO AL TAR LAZIO SUB R.G. 4779/2014 CONFERMA MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzi Marzia

Premesso:
- che in data 01.04.2014 è stato notificato al Comune di Rovigo un ricorso al T.A.R. Lazio ai sensi art. 30, comma 3 c.p.a., proposto da due associazioni e dai cittadini da esse rappresentati nei confronti di due Ministeri, dodici Regioni e quarantacinque Comuni;
- che tale ricorso, portante n. di R.G. 4779/2014, è stato assunto a prot. n. 16759/2014;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 109/2014 del 15.05.2014 è stato disposto di non procedere a resistere nel ricorso predetto, e conseguentemente l'Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio;
- che in data 30.03.2023 è stato notificato dai ricorrenti al Comune di Rovigo ricorso per motivi aggiunti, assunto a prot. n. 25879/2023, nel predetto ricorso R.G. 4779/2014;

dato atto:
- che con il ricorso per motivi aggiunti è stato chiesto "*l'accoglimento dei presenti motivi aggiunti e, per l'effetto, voler accertare e dichiarare la responsabilità per l'omessa adozione da parte delle Amministrazioni resistenti di provvedimenti idonei a garantire la salubrità dell'aria e dell'ambiente, e, per l'effetto, condannare i resistenti Ministri in persona dei Ministri p.t., le Regioni, in persona dei Presidenti p.t., le Province Autonome, in persona dei Presidenti p.t. e i Comuni resistenti, in persona dei Sindaci p.t. al risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente subito dagli abitanti odierni ricorrenti, da valutarsi in via equitativa nella somma di € 2.000,00 pro-capite, ovvero nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge.*";
- che, pertanto, la domanda contenuta nel ricorso per motivi aggiunti è rivolta esclusivamente nei confronti dei Ministeri resistenti, delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni resistenti, e

non, quindi, del Comune di Rovigo, che non si è costituito nel ricorso R.G. 4779/2014 e, conseguentemente, non rientra nel novero dei Comuni resistenti;
- che, in ogni caso, la notifica del ricorso per motivi aggiunti è avvenuta quindici giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso principale, fissata per il 14.04.2023, cosicché non risultano rispettati i termini a difesa previsti dal combinato disposto degli artt. 43 e 46 c.p.a.;
- che nell'eventualità in cui venga accolto il ricorso, l'entità della richiesta di risarcimento a carico del Comune di Rovigo può essere ricondotta alla presenza di due cittadini ivi residenti, in solido con i Ministeri coinvolti e la Regione Veneto;
- che, comunque, è necessario contemperare i costi di un'eventuale azione giudiziaria a carico dell'Amministrazione comunale con l'eventuale riconoscimento del risarcimento del danno a favore dei due cittadini residenti a Rovigo che hanno promosso il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti;

ritenuto, per le ragioni che precedono, e per quelle indicate nella deliberazione giuntale n. 109/2014 del 15.05.2014, che la costituzione del Comune di Rovigo nel giudizio pendente avanti al T.A.R. Lazio *sub* R.G. 4779/2014 non risulta indispensabile al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Amministrazione anche a fronte della notificazione del richiamato ricorso per motivi aggiunti;

dato atto, in ogni caso, che nel corso degli anni, anche successivamente alla notificazione del ricorso principale, l'Amministrazione comunale ha adottato numerosi provvedimenti e azioni a tutela della qualità dell'aria, in particolare riscontrati negli allegati relativi agli anni 2003 – 2016 e 2017 - 2023;

viste:
- le disposizioni del vigente Statuto comunale, in particolare l'art. 26, comma 1, lettera f), che attribuisce alla Giunta comunale l'adozione degli atti con i quali vengono decise le azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio, le transazioni e le conciliazioni, che non rientrino tra quelle inerenti l'attività gestionale riservata ai Dirigenti;
- le disposizioni di cui al d.lgs. 267/2000, e particolarmente gli artt. 48 e 50;

preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del medesimo d.lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:
- del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole
- del Responsabile di Ragioneria in ordine alle regolarità contabile: favorevole

Previa votazione favorevole unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di non procedere, per i motivi citati in premessa, a resistere in giudizio nel ricorso pendente avanti al T.A.R. Lazio e iscritto nel R.G. al n. 4779/2014 e nel ricorso per motivi aggiunti prot. 25879/2023, notificato il 30.03.2023.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 13/04/2023

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale